

LEGGE REGIONALE 3 DICEMBRE 2003 N. 20 ARTICOLO 37 COMMA 1

DIRITTI FISSI CON ONERI A CARICO DEI PRIVATI PER L'ATTIVITA' DI ISTITUTO DEGLI UFFICI DEL GENIO CIVILE CRITERI GENERALI PER IL CALCOLO DELLE CUBATURE E RELATIVI VERSAMENTI DA EFFETTUARSI

Il comma 1 dell'articolo 37 della Legge Regionale 20 del 3.12.2003 prevede il pagamento a carico dei privati di oneri differenziati in relazione alle attività di istituto degli Uffici del Genio Civile; con D.A. LL.PP. n.45/GAB del 12.12.2003 sono state individuati i diritti fissi da corrispondersi e le relative modalità di pagamento.

Con successive circolari esplicative l'Assessore ai Lavori Pubblici ha esplicitato le modalità di calcolo degli oneri da corrispondere e dei relativi adempimenti sottoposti al pagamento degli stessi.

Per quanto sopra esposto si riassumono di seguito le tipologie di adempimenti sottoposti al pagamento ed i relativi oneri a carico delle ditte richiedenti :

- a) parere di competenza ai sensi della Legge 2.2.74 n. 64 (articoli 17 e 18)
- manufatti di **cubatura urbanistica complessiva** sino a **330 mc € 50,00**
 - manufatti di **cubatura urbanistica oltre 330 mc** e sino a **700 mc € 100,00**
 - manufatti di **cubatura urbanistica oltre 700 mc** e sino a **1500 mc € 200,00**
 - manufatti di **cubatura urbanistica complessiva** oltre **1500 mc in un unico organismo strutturale € 300,00**
 - per ogni organismo strutturale aggiuntivo ai **1500,00 mc** ed eccedente i **700,00 mc € 150,00**
 - per le **varianti ai pareri** l'importo è pari al **50 per cento** di quanto dovuto per le nuove costruzioni.

b) per il rilascio di **attestazioni o certificazioni varie**, da effettuare nel termine di **sette giorni € 10,00**

c) per la **consultazione d'archivio dopo trentasei mesi** dalla prima presentazione all'Ufficio **€ 15,00**

Per quanto attiene al **pagamento dei diritti fissi** gli stessi sono dovuti **anche in caso di esito negativo dell'istruttoria** del provvedimento richiesto e pertanto la **eventuale riproposizione del progetto comporta il pagamento degli ulteriori "diritti fissi"** con le modalità sopra esposte.

In ordine alla interpretazione di quanto esposto (cubatura urbanistica, organismo aggiuntivo etc.) la circolare richiamata recita :

1) per cubatura urbanistica complessiva è da intendere il volume corrispondente alla parte strutturale dell'edificio computato dallo spiccato delle fondazioni al solaio di copertura.

Nel caso di copertura a tetto al volume come sopra ricavato dovrà essere aggiunto il volume Corrispondente al sottotetto.

2) per organismo strutturale aggiuntivo è da intendere ogni organismo separato materialmente e non solo strutturalmente (giunto tecnico) dall'organismo principale previsto nel progetto presentato

Con l'occasione **si ritiene utile**, nelle more di apposita specifica circolare assessoriale, **fornire** alcuni ulteriori **utili indicazioni** in ordine al **calcolo dei diritti fissi** di particolari fattispecie non chiaramente disciplinate ed in particolare :

a1) Opere per le quali la cubatura non è chiaramente individuabile (muri di contenimento, paratie, scale di sicurezza, tralici in acciaio, piattaforme in cemento armato etc.)

Diritti fissi in misura forfettaria € 50,00

b1) Interventi sugli edifici esistenti

- **Miglioramento** (consolidamento, sostituzione solai, apertura vani etc.) **€ 50,00**

- **Adeguamento** (ampliamento, sopraelevazione, cambio di destinazione

che comporta aumento dei carichi >20% etc) : **la cubatura da considerare per il calcolo dei diritti fissi da corrispondere, secondo la tabella di cui al precedente punto a), è quella dell'intero organismo strutturale.**

Per il pagamento dei diritti fissi di cui al comma 1 dell'art. 37 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, i debitori (NOME DEL COMMITTENTE) dovranno effettuare il versamento delle somme dovute direttamente

presso gli uffici di Cassa regionale o a mezzo del servizio postale utilizzando i seguenti conti correnti postali in relazione alla provincia di appartenenza:

Numero c.c. postale

Intestazione del conto corrente

00229922

Ufficio provinciale di Cassa regionale del Banco di Sicilia di Agrigento

00217935

Ufficio provinciale di Cassa regionale del Banco di Sicilia di Caltanissetta

12202958

Ufficio provinciale di Cassa regionale del Banco di Sicilia di Catania

11191947

Ufficio provinciale di Cassa regionale del Banco di Sicilia di Enna

11669983

Ufficio provinciale di Cassa regionale del Banco di Sicilia di Messina

00302901

Ufficio provinciale di Cassa regionale del Banco di Sicilia di Palermo

10694974

Ufficio provinciale di Cassa regionale del Banco di Sicilia di Ragusa

11429966

Ufficio provinciale di Cassa regionale del Banco di Sicilia di Siracusa

00221911

Ufficio provinciale di Cassa regionale del Banco di Sicilia di Trapani

Art. 2

Per una corretta imputazione al corrispondente capitolo di entrata delle somme versate, si dovrà indicare sul retro del bollettino di conto corrente postale la seguente causale di versamento: **diritti fissi dovuti ai sensi del comma 1 dell'art. 37 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 da imputare al capitolo n. 1730, capo 17, del bilancio regionale.**

Art. 3

Il rilascio e la visura dei documenti di cui al comma 1 dell'art. 37 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, è subordinato alla presentazione di copia della quietanza di versamento rilasciata dagli uffici di Cassa regionale del Banco di Sicilia o copia della ricevuta di versamento effettuato tramite il servizio di conto corrente postale. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione.